

**COMUNE DI
SANT'ANATOLIA DI NARCO**

Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

IL SINDACO
Carlo Alberto Basili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clara Brunacci

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO IV - TARIFFE
1	Istituzione del servizio	12	Tariffe
2	Oggetto del regolamento	13	Riduzione del diritto
3	Gestione del servizio	14	Esenzione dal diritto
4	Funzionario responsabile		CAPO V - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO
5	Soggetto passivo	15	Pagamento del diritto - recupero di somme
6	Definizione e finalità del servizio	16	Gestione contabile delle somme riscosse
	CAPO II SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE	17	Contenzioso
7	Superficie degli impianti		CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI
8	Ripartizione della superficie e degli impianti	18	Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative
	CAPO III MODALITÀ PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI	19	Rinvio ad altre disposizioni
9	Modalità per le pubbliche affissioni	20	Pubblicità del regolamento
10	Consegna del materiale da affiggere	21	Variazioni del regolamento
11	Annullamento della commissione	22	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e, come previsto dall'art. 25 comma 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, viene gestito in forma diretta.

2. La gestione in forma diretta è regolamentata dalle norme di cui agli articoli successivi.

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, al sindaco, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere preposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

(Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6

DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 501)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE

ART. 7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12,00 (dodici) per l'intero territorio comunale.

2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 8

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 50%
- b) alle affissioni di natura commerciale 50%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

CAPO III
MODALITÀ PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 9
MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Con la comunicazione di cui si precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 10
CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2 Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 11
ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 9, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 10 dello stesso articolo 9.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 9 dovrà pervenire all'ufficio comunale almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso tra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale

CAPO IV - TARIFFE

ART. 12
TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 13

ART. 13

RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 14;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 14

ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 15

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 16
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 17
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

ART. 18
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Art. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affezioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

*N.B.: ADESIONE ARUSIA Sezione Amministrativa 22/10/93
L. 20/11/93 art. 24, 2° comma D.Lgs. n. 507/93*

(Presenza di comune)

ART. 20
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento,

ART. 21
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 22
ENTRATA IN VIGORE

(Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994,

Il presente regolamento:

- 1) É stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/12/1994
con atton.....63.....;
- 2) É stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/1/1995
al. 08/2/1995;
- 3) É stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co) nella seduta del 6-2-95 n. 2281.....;
- 4) É stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co.,
prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 15-2-95 al 2-3-95.....;
- 5) É entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507);
- 6) É stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 35,
comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con lettera n. 980..... in
data 4/3/95.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data

.....